

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6248 del 29/11/2023
Oggetto	Notificatore Igiene Ambientale Management SRL - Notifica SM 1061, Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., art. 9, comma 2. Procedura di notifica generale per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a recupero.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6484 del 28/11/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventinove NOVEMBRE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE
(AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA)

Oggetto: Procedura di notifica per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a recupero, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m..

Notificatore: Igiene Ambientale Management S.r.l. (I.A.M. Srl) – Via Fondo Ausa, 16 Repubblica di San Marino (RSM).

Notifica: n. SM 1061

Destinatario: Montieco Srl, via 2 Giugno 11/b Anzola Emilia (BO).

Allegati: Itinerario;

Approvazione della notifica n. SM 1061

I. Decisione

1. **La notifica SM 1061** per il trasporto dei seguenti rifiuti pericolosi:

Codice CER:	13.02.05*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
Quantità totale:	180	tonnellate
Tipo di imballaggio:	Cisterna	
Stato fisico:	liquido	
Codice di pericolosità:	H12 (codice di Basilea) - HP5 (codice UE)	
Codice Y:	Y8	

destinati all'impianto intermedio gestito dalla Società Montieco Srl, via 2 Giugno 11/b Anzola Emilia (BO), per essere sottoposti all'operazione di recupero R12, è approvata ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Reg. (CE) n. 1013/206 e s.m.i.;

2. la presente decisione è valida dal 4 dicembre 2023 al 03 Dicembre 2024;

3. la presente decisione non è trasferibile;
4. la presente decisione è valida in combinazione con la decisione espressa dall'Autorità competente di spedizione; le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorità competente di spedizione possono differire da quelle espresse nella presente Decisione;
5. la notifica e i documenti allegati ad essa sono parte integrante della decisione;

II. Condizioni

Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m.i., sono di seguito indicate le condizioni:

1. durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti e dalle copie delle decisioni espresse sulla notifica dalle Autorità interessate, delle autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità.
2. il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito indicato nella casella 9 del documento di notifica e del documento di movimento serie SM 1061;
3. il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato secondo le modalità di confezionamento indicate nella notifica in oggetto;
4. gli automezzi di raccolta del rifiuto devono recare adeguate etichette sulle quali sia indicato, oltre alla natura, composizione e quantitativo dei rifiuti, il/i numero/i di telefono della o delle persone dalle quali possono essere ottenuti istruzioni o pareri in qualsiasi momento durante la spedizione nonché, quando possibile, l'identità del produttore iniziale dei rifiuti;
5. i rifiuti devono essere accompagnati da istruzioni di sicurezza da seguire in caso di pericolo o di incidenti. In tal caso il trasportatore deve immediatamente avvertire la stazione di polizia competente e le Autorità amministrative interessate;
6. l'itinerario allegato alla notifica non può essere modificato, fatto salvo quanto indicato nel successivo Paragrafo III;

III. Avvertimenti

1. la presente decisione è valida a condizione che i rifiuti notificati siano conformi ai criteri di accettazione stabiliti dall'impianto intermedio indicato in notifica;
2. ai sensi dell'art. 13 del Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m.i., se per circostanze imprevedute non può essere seguito lo stesso itinerario, il notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario;
3. ai sensi dell'art. 17 del Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m.i., il notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non ne richiedano una nuova;
4. i documenti di movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Regolamento CE n. 669/08, che integra l'Allegato IC al suddetto Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m.i.;
5. ai sensi dell'art. 16 lettera b) del Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m., il notificatore comunica preventivamente la data effettiva di inizio della spedizione inviando copia firmata del documento di movimento compilato, come indicato all'art. 16 lettera a) del medesimo regolamento, alle autorità competenti interessate ed al destinatario almeno tre giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio.
6. ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, lettera c) e lettera d) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., Montieco Srl deve dare conferma di ricevimento dei rifiuti entro tre giorni dal ricevimento degli stessi e certificare sotto la sua responsabilità, quanto prima e comunque non oltre trenta giorni dal completamento dell'operazione di recupero, e non oltre un anno dalla data di ricevimento dei rifiuti, l'avvenuto recupero intermedio. A tal fine dovranno essere trasmessi al notificatore ed alle Autorità competenti di spedizione e di destinazione i documenti di movimento compilati alle caselle 18 e 19, dall'impianto intermedio gestito dalla società Montieco Srl.
7. ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, lettera e) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., l'impianto intermedio deve farsi rilasciare dall'impianto di recupero finale Itelyum Regeneration S.r.l., quanto prima e comunque non oltre un anno civile dalla data di consegna dei rifiuti, i

certificati che attesta l'avvenuta operazione di recupero finale. Detti certificati corrispondenti al modello allegato al dossier di notifica recante informazioni minime art. 15 e) reg. 1013/2006), dovranno essere trasmessi al notificatore ed alle Autorità competenti di spedizione e di destinazione, indicando le spedizioni alle quali detti certificati si riferiscono;

8. come indicato nel contratto di recupero, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Regolamenti CE n. 1013/06 e s.m.i.:
 - il notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o lo recupero non siano stati effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente;
 - il destinatario ha l'obbligo di recuperare i rifiuti qualora sia responsabile di una spedizione illegale;
9. La presente decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto;
10. la presente decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento. In particolare la presente decisione può essere revocata, ai sensi dell'art. 9, comma 8 del Regolamenti CE n. 1013/2006 e s.m.i. qualora:
 - la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata;
 - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate;
 - i rifiuti non siano recuperati conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
 - i rifiuti saranno o sono stati spediti o recuperati secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento;
11. la garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del Regolamento CE n. 1013/06 e s.m.i..

IV. Motivazioni

L'autorità competente di spedizione Dipartimento Territorio e Ambiente della Repubblica di San Marino ha trasmesso con nota del 17/10/2023 rep. n°. TTR 2023/0685 U, il dossier di notifica successivamente acquisito agli atti con P.G. 177597 del 19/10/2023.

In data 23/10/2023, il procedimento è stato sospeso e sono state richieste integrazioni, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del Regolamento CE 1013/2006 e s.m., come da comunicazione agli atti PG n. 180218 del 23/10/2023.

Il dossier di notifica è stato integrato dal notificatore in data 27/10/2023, agli atti PG n. 183276

In data 31/10/2023 è stata inviata al notificatore ed all'autorità di spedizione la conferma di ricevimento della notifica ai sensi art 8 comma 2 del Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m.i..

Dalla valutazione della documentazione trasmessa allegata al dossier e le successive integrazioni non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m.i. e alle motivazioni dell'importazione espresse dal notificatore.

La società Igiene Ambientale Management S.r.l. di San Marino, è in possesso di autorizzazione rilasciata con Delibera n. 16 del 29/03/2023 rilasciata dalla Repubblica di San Marino alla gestione dei rifiuti notificati e si configura come produttore del rifiuto notificato.

L'impianto intermedio è in possesso di autorizzazione integrata ambientale rilasciata da ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana con determina dirigenziale n. 5883 del 23/11/2021.

L'importazione di rifiuti dalla Repubblica di San Marino alla Regione Emilia-Romagna è regolato da uno specifico accordo per la gestione dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi, destinati ad operazioni di smaltimento/recupero ratificato con Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n°191 del 29/01/2019¹.

In data 27/10/2023 sono state pagate, mediante sistema PagoPA, le spese amministrative di 361,51 € per le procedure di notifica e per le attività di sorveglianza e controllo sulle importazioni di rifiuti in Italia in conformità all'allegato 4 al DM 370/98.

Sulla base della documentazione presentata e delle motivazioni sopra richiamate, si propone l'autorizzazione scritta alla spedizione ai sensi dell'art. 9 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.

V. Rimedi giuridici

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

La Responsabile ARPAE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
(Dott.ssa Patrizia Vitali)²
*(documento firmato digitalmente)*³

Il presente documento, composto da n. 5 pagine e n. 1 Allegato, costituisce copia conforme all'originale informatico firmato digitalmente dalla Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, realizzato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (Codice di Amministrazione Digitale).

n. 1 allegato: Itinerario di trasporto

¹ Ratificato tra le parti in data 26/10/2018 con atto n° 2018/496

² Il presente atto è sottoscritto in virtù del rinnovo dell'incarico di dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana con Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 126/2021 del 14/12/2021;

³ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.